



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2469 di data 12 marzo 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla ristrutturazione con ampliamento del ristoro denominato "BAITA VALERUZ", ubicato in località Ciampac - p.ed. 1058 C.C. Canazei - ed alla contestuale demolizione della baita - p.ed. 1059 in C.C. Canazei- nella stazione sciistica di Ciampac, in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - arch. Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri e il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci, l'ing. Alessio Bertò del Servizio Turismo e sport e l'ing. Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 1 marzo 2018, con la quale la società BAITA VALERUZ di Valeruz Caterina & C. s.n.c., con sede in Canazei, frazione Alba, località Ciampac, ha chiesto - ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla ristrutturazione con ampliamento del ristoro denominato "BAITA VALERUZ", Ciampac - p.ed. 1058 C.C. Canazei - ed alla contestuale demolizione della baita -p.ed. 1059 in C.C. Canazei- nella stazione sciistica di Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Monica Leonardi, datati febbraio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la riqualificazione funzionale ed energetica del bar ristorante "BAITA VALERUZ" ubicato in località Ciampac, sulla p.ed. 1058 in C.C. Canazei, previa demolizione del volume accessorio sito sull'adiacente p.ed. 1059 ed ampliamento dello stesso mediante l'accorpamento laterale di un nuovo volume destinato ad ospitare a piano rialzato la nuova sala ristorante e, a piano seminterrato, un'autorimessa-deposito oltre alla nuova centrale termica a pellet. La nuova sala ristorante sarà funzionalmente collegata alla sala bar esistente mentre i servizi igienici saranno spostati al livello inferiore e sarà realizzato un nuovo servizio igienico per disabili. La volumetria totale del ristoro sarà di circa 1.525 mc con un aumento volumetrico totale di circa 530 mc. Il numero di posti a sedere interni del bar ristorante passerà da n. 80 a n. 95 con un incremento di n. 15 posti a sedere.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società BAITA VALERUZ di Valeruz Caterina & C. s.n.c. con sede in Canazei, frazione Alba, località Ciampac, all'esecuzione di lavori relativi alla ristrutturazione con ampliamento del ristoro denominato "BAITA VALERUZ", ubicato in località Ciampac - p.ed. 1058 C.C. Canazei - ed alla contestuale demolizione della baita -p.ed. 1059 in C.C. Canazei- nella stazione sciistica di Ciampac, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi.
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali, ai sensi degli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che l'accertamento della conformità delle opere con i relativi strumenti di pianificazione urbanistica e regolamenti di attuazione è di competenza del Comune territorialmente interessato;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr